



CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Art. 464 c.p.c.

Rinvio

Rubrica del testo originario: le versioni successive pubblicate su Normattiva non la riportano.

Si osservano nel procedimento le disposizioni degli articoli 439, 440, 441 e 448 primo comma.

Le associazioni sindacali possono intervenire nel giudizio a norma dell'articolo 443.

Le parti possono chiedere che la decisione sia rimessa ad uno o piu' consulenti tecnici, a norma degli articoli 455 e seguenti.

Versione in vigore dal 28 ottobre 1940 secondo Normattiva, non più in vigore dal 12 dicembre 1973 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

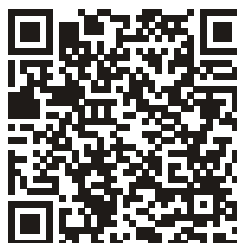
Atto	Codice di procedura civile
Estremi	Regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443
Libro	Secondo — Del processo di cognizione
Titolo	IV — Norme per le controversie in materia di lavoro
Capo	II — Delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 1940

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-di-procedura-civile/art-464-rinvio/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it